

Raccomandata A/R

Modena, 15 gennaio 2009

Al Sindaco di Cesenatico
Via M. Moretti, 5
47042 CESENATICO (FC)

e.p.c.

Al Difensore Civico Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 44
40127 BOLOGNA

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: **Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90** dell'avviso di accertamento di violazione del Codice della strada n. *(omissis)* redatto in data 07 dicembre 2008 dalla Polizia Municipale del Comune di Cesenatico
Richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.

Io sottoscritto *(omissis)* residente a *(omissis)*, in qualità di proprietario dell'autocaravan targata *(omissis)* espongo quanto segue

FATTO

In data 07 dicembre 2008 l'autocaravan di mia proprietà si trovava regolarmente in sosta in piazzale della Rocca nel Comune di Cesenatico alla pari di altre autovetture.

Del tutto inaspettatamente ho rinvenuto sul parabrezza della mia autocaravan, l'avviso di accertamento di violazione al Codice della Strada n. *(omissis)* redatto il 07 dicembre 2008 dalla Polizia Municipale del Comune di Cesenatico con il quale veniva accertata la violazione dell'"Art. 7" del Codice della strada "*sostava in località permanentemente vietata da apposita segnaletica per autocaravan*" (doc. 1);

L'accertamento in oggetto appare erroneo ed ingiusto per i seguenti

MOTIVI

- Ai sensi dell'articolo 185 comma 1 del Codice della strada le autocaravan "ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*. La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”*. La direttiva è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008.

- Il segnale verticale composito di divieto di sosta permanente con simbolo delle autocaravan e dicitura *“su tutta l'area”* (doc. 2) è **illegittimo perché non conforme a quanto stabilito dall'articolo 120, comma 1** del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo cui il segnale di divieto di sosta può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre o brevi iscrizioni possono *“limitare la portata del divieto indicando, (...) le eccezioni per talune categorie di utenti”*. Pertanto nel caso del segnale di divieto di sosta il Codice della strada ammette soltanto pannelli integrativi che indichino, oltre ai giorni e alle ore durante i quali vige il divieto e ai periodi per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale, le eccezioni per talune categorie di utenti. Un'ulteriore conferma è data proprio dalla perifrasi *“limitare la portata del divieto”* con ciò intendendo non la mera specificazione degli effetti del divieto bensì la riduzione della prescrizione.
- Appare difficile che il Comune di Cesenatico abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni

precise, reali e circoscritte come indicate dallo stesso Codice della strada agli articoli 6 e 7.

A tale proposito si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502 ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”*.

- Il segnale verticale composto di divieto di sosta permanente con simbolo delle autocaravan e dicitura *“su tutta l’area”* collocato nel piazzale della Rocca è illegittimo per **violazione del principio di eguaglianza** in quanto crea **irragionevoli discriminazioni**. Basti pensare che tale segnale non consente la sosta alle autocaravan ma lo consente ad **altre tipologie di autoveicoli spesso aventi ingombro superiore quali autocarri, autotreni, autoarticolati, mezzi d’opera macchine agricole semoventi** etc...
- L’accertamento è nullo e invalido in quanto **non viene indicata in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata**. Infatti l’unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto sic et simpliciter all’articolo 7 il quale è articolato in ben sedici commi. Il presunto trasgressore non viene informato di un dato essenziale dell’accertamento, volto a consentire da un lato una verifica sulla legittimità della violazione e quindi un consapevole pagamento anticipato della sanzione inflitta (senza aggravio di spese di notifica e di procedimento) e dall’altro un possibile riscontro ex post della legittimità dell’eventuale successivo verbale di contestazione.

In virtù di tutto quanto sopra esposto il sottoscritto

FA ISTANZA

affinché la S.V. provveda ai sensi dell’art. 21-nonies, legge 241/90 ad annullare d’ufficio l’avviso di accertamento di violazione al Codice della strada in oggetto, dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

Il sottoscritto avverte la S.V. che - avendo portato alla Vostra conoscenza i su esposti profili di illegittimità e considerando la fondatezza dei motivi addotti - l'emanazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della strada comporterà:

- una Vostra responsabilità per aver posto a carico del sottoscritto le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- una Vostra responsabilità per i costi che il sottoscritto dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza, spese di trasporto per recarsi dal proprio difensore e dinnanzi alle autorità competenti etc...);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan oggetto dell'accertamento della violazione sopra descritta, al fine di curare i propri interessi giuridici ai sensi della legge n. 241/90,

CHIEDE

entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, l'invio per posta di fotocopia non in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

- 1) Ordinanza che istituisce il divieto di sosta permanente alle autocaravan nel piazzale della Rocca e che prevede la collocazione della relativa segnaletica stradale.
- 2) Verbali di installazione della segnaletica di cui al punto precedente nell'area oggetto di accertamento. In caso di installazione di segnaletica si richiede disporsi altresì accertamento tecnico sul luogo al fine di valutare le caratteristiche della segnaletica stradale verticale e orizzontale e la loro conformità rispetto all'articolo 39 e 40 del Codice della strada nonché agli articoli 77 (norme generali sui segnali verticali), 78 (colori dei segnali verticali), 79 (visibilità dei segnali), 80 (dimensioni e formati dei segnali verticali), 81 (installazione dei segnali verticali), 82 (caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale), 83 (pannelli integrativi), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
- 3) Documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (le cui competenze sono state assorbite dalla Divisione II - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale) alla ditta produttrice della segnaletica di cui al punto precedente, incaricata dal Comune di Cesenatico ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del Codice della strada e articoli 192 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, con esibizione della relativa fattura di acquisto della fornitura dei segnali stradali installati.

- 4) Documentazione attestante l'esatta natura giuridica e la destinazione dell'area oggetto di accertamento - piazzale della Rocca.
- 5) Relazione di servizio o rapporto dell'organo accertatore;
- 6) Documentazione relativa al nominativo dell'agente accertatore ed allo stato di servizio dello stesso in data 07 dicembre 2008, attraverso l'acquisizione delle pagine inerenti le marcature di entrata ed uscita in servizio;
- 7) Documentazione relativa alle violazioni al Codice della strada elevate dall'agente accertatore in data 07 dicembre 2008 riportate sul prescritto registro cronologico obbligatorio ai sensi dell'articolo 383, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;

La documentazione richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo postale:

(omissis)

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre un eventuale ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa. Peraltro la tracciabilità degli atti che hanno determinato la limitazione alla circolazione si appalesa quale necessario momento propedeutico all'esercizio del diritto di difesa.

Si fa presente che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Pertanto, nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della presente ad inoltrare la documentazione richiesta, ci si riserva di adire le autorità competenti per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Avviso di accertamento di violazione al Codice della Strada n*(omissis)*redatto il 07 dicembre 2008 dalla Polizia Municipale del Comune di Cesenatico, in originale.
2. Fotografia segnale verticale composito di divieto di sosta permanente con simbolo delle autocaravan e dicitura "su tutta l'area".

In fede,

(omissis), 15 gennaio 2009

(omissis)